



**POLICY PER LA CLIENTELA SULLA PRODUCT GOVERNANCE E SUI
REQUISITI DI ADEGUATEZZA**

VALIDA DAL 17 OTTOBRE 2022

CRONISTORIA AGGIORNAMENTI

Data	Approvazione	Note
23 Gennaio 2017	Consiglio di amministrazione	Policy per la Clientela sulla Product Governance e sui requisiti di adeguatezza
17 dicembre 2018	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento della Policy per la Clientela sulla Product Governance e sui requisiti di adeguatezza
27 Giugno 2022	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento della Policy per la Clientela sulla Product Governance e sui requisiti di adeguatezza (modifica perimetro di consulenza, integrazione analisi costi/benefici ed inserimento della liquidità nel patrimonio complessivo del cliente nell'ambito del servizio di consulenza di base in adeguatezza di patrimonio)

Sommario

SEZIONE I – LA PRODUCT GOVERNANCE	4
Premessa	4
1. Il Processo di Product Governance	4
SEZIONE II – LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA	7
1. Raccolta e aggiornamento delle informazioni relative alle caratteristiche del Cliente (questionario di profilatura)	9
2. Classificazione degli strumenti finanziari	10
2.1. Rischiosità degli strumenti finanziari.....	11
2.1.1. Rischio di Credito (Emittente/Controparte)	12
2.1.2. Rischio di Mercato (Prezzi, Tassi di Interesse e Cambi).....	12
2.1.3. Rischio di Liquidità.....	12
2.2. Orizzonte temporale degli strumenti finanziari	12
2.3. Classificazione degli strumenti esclusi dalla valutazione quantitativa fornita dal Provider (PROMETEIA)	12
2.4. Classificazione degli strumenti emessi dalla Banca.....	13
2.5. Controlli periodici sulla corretta classificazione degli strumenti finanziari.....	13
3. Valutazione dei costi e complessità dei prodotti equivalenti	14
4. Verifica di costi/benefici e raccomandazione in operazioni di switch (sostituzione prodotto)	14
5. Valutazione di adeguatezza	15
5.1. Test di congruenza.....	16
3.2 Test di adeguatezza	18
2.1. Valutazione periodica di Adeguatezza.....	18
4. Regole di condotta nella prestazione del servizio di consulenza	19
5. Prodotti Complessi	19
6. Valutazione di appropriatezza	19
6.1 Test di appropriatezza	20

SEZIONE I – LA PRODUCT GOVERNANCE

Premessa

Il presente documento, rivolto ai clienti ed ai potenziali clienti di Banca Popolare Valconca S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la “Banca”) è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari”) e del Regolamento IVASS n. 40/2018 e mira a fornire informazioni sui servizi di investimento ed accessori prestati dalla Banca, e sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, dopo il recepimento in Italia, rispettivamente, della MiFID II e IDD. Il documento in particolare tratta la tematica della Product Governance ed altresì la gestione dei Requisiti di Adeguatezza per il tramite della profilatura della clientela.

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) è la Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari 2014/65 UE, applicabile a partire dal 3 gennaio 2018 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 129/2017. La disciplina contenuta in questa Direttiva è stata integrata, a livello comunitario, da altri testi normativi. In particolare, ai fini del presente documento si rilevano la Direttiva Delegata n. 593/2017 e il Regolamento Delegato n. 565/2017. Tra i principali obiettivi della Direttiva possono essere evidenziati, in particolare, i seguenti tre:

- creare un sistema di regolamentazione dell’attività di intermediazione finanziaria uniforme per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea;
- incrementare il sistema di garanzie e di protezione per gli investitori nei loro rapporti con gli intermediari finanziari;
- rendere più trasparenti, anche in termini di costi, le operazioni realizzate dagli intermediari finanziari per conto della clientela.

IDD (Insurance Distribution Directive) è la Direttiva Europea n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa applicabile in Italia a partire dal 1° ottobre 2018 e recepita con il Decreto Legislativo del 21 maggio 2018 n. 68. Tra i principali obiettivi della Direttiva IDD possono essere evidenziati, in particolare i seguenti:

- armonizzare le diverse disposizioni legislative nazionali degli Stati membri UE in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
- al fine di meglio tutelare i consumatori, estendere l’ambito di applicazione della disciplina in materia di distribuzione assicurativa a tutte le vendite di prodotti assicurativi;
- rendere omogeneo il livello di tutele ed informazioni indipendentemente dal canale di distribuzione del prodotto assicurativo.

1. Il Processo di Product Governance

La MiFID II e la IDD con specifico riferimento ai prodotti assicurativi e di investimento assicurativi hanno introdotto il nuovo istituto della c.d. product governance. Questa nuova disciplina impone agli intermediari che realizzano strumenti finanziari, nonché agli intermediari che offrono, raccomandano o vendono strumenti finanziari, di adottare procedure idonee ad assicurare che questi siano coerenti e siano distribuiti in conformità con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi della clientela di riferimento. A tal fine, la suddetta disciplina pone una serie di obblighi a carico degli intermediari finanziari distinguendo comunque tra i doveri di product governance del “produttore” (o manufacturer, vale a dire colui che crea, sviluppa o emette lo strumento) e quelli del distributore (o distributor, l’impresa che offre, raccomanda o vende lo strumento). Nel caso in cui il ruolo di produttore e di intermediario distributore vengano a coincidere in un unico soggetto, questo è tenuto a rispettare cumulativamente, senza tuttavia duplicarli, gli obblighi del distributore e quelli del produttore.

Gli obblighi più rilevanti del manufacturer sono i seguenti: (i) istituire, attuare e mantenere procedure e misure intese a garantire che la produzione di strumenti finanziari e di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi sia conforme ai requisiti di corretta gestione dei conflitti di interesse; (ii) individuare, in via preventiva ed astratta, il mercato di riferimento potenziale di ogni strumento finanziario e prodotto assicurativo o di investimento assicurativo, specificando la categoria di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario è compatibile (c.d. “target market assessment”), tenuto conto delle peculiarità e dei rischi di detto strumento finanziario e prodotti assicurativi; (iii) definire la strategia di distribuzione appropriata per raggiungere il target market; (iv) compiere analisi di scenario dei prodotti per valutare i rischi che il prodotto produca scarsi risultati per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere; (v) trasmettere agli intermediari distributori tutte le informazioni necessarie affinché essi possano distribuire il prodotto in conformità con il mercato di riferimento e la strategia di distribuzione adottata dal manufacturer; (vi) riesaminare regolarmente gli strumenti finanziari prodotti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il target market, al fine di valutare se lo strumento finanziario e i prodotti assicurativi e di investimento assicurativi permangano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.

I principali obblighi del distributor (nel caso di specie Banca Popolare Valconca) sono invece i seguenti: (i) acquisire tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno le caratteristiche degli strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativi per poterli distribuire nel miglior interesse dei clienti; (ii) individuare, sulla base delle informazioni relative alla propria clientela, il target market del prodotto, laddove applicabile; (iii) valutare se il prodotto o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui ad essere appropriata; (iv) fornire ai produttori le informazioni sulle vendite e, se del caso, le informazioni sulle valutazioni compiute per corroborare i risultati del riesame dei prodotti svolto dai produttori.

In particolare ESMA (European Securities and Markets Authority) ha definito, all’interno del documento “Guidelines on MiFID II product governance requirements”, le categorie che produttori e distributori devono tenere in considerazione nella definizione del target market potenziale ed effettivo al fine di individuare il gruppo di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, gli strumenti e i servizi che intendono offrire siano compatibili. Tali categorie sono le seguenti:

- tipo cliente
- conoscenza ed esperienza
- situazione finanziaria
- tolleranza al rischio
- bisogni/obiettivi della clientela

La valutazione del target market viene riportata nel modulo “Suitability Report” e determina le seguenti casistiche:

- Target market negativo.
Tale esito si ottiene quando le esigenze, caratteristiche ed obiettivi dello strumento finanziario non sono compatibili con le caratteristiche di un gruppo di clienti. Nell’ambito delle operazioni effettuate in consulenza, il concetto di target market negativo coincide con quello di operazione non adeguata: le operazioni effettuate all’interno del target market negativo, non superando la valutazione di adeguatezza, non sono consentite
- Target market positivo.
Tale esito si ottiene quando le esigenze, caratteristiche ed obiettivi dello strumento finanziario sono compatibili con le caratteristiche di un gruppo di clienti. Nell’ambito delle operazioni



effettuate in consulenza, il concetto di target market positivo coincide con quello di operazione adeguata: le operazioni effettuate all'interno del target market positivo sono consentite.

- Target market grigio/grey.

Tale esito si ottiene per differenza dei target market precedenti. Ciò significa che si rendono necessari ulteriori approfondimenti per il tramite della valutazione di adeguatezza.

Di seguito si riporta un estratto del Suitability Report, nel cui contesto si può visualizzare l'esito dei Target Market. Nell'esempio, tutti i target market hanno esito positivo.

Laddove vi fossero negativi o grey, la "X" verrebbe riportata nella cella corrispondente.

Controlli effettuati dalla Banca ai fini della verifica dei Target Market:

Classe Cliente		Conoscenza ed Esperienza		Situazione Finanziaria		Tolleranza al Rischio (altro)		Obiettivi e Bisogni		Obiettivi (Orizz. Temporale)	
Positivo	X	Positivo	X	Positivo	X	Positivo	X	Positivo	X	Positivo	X
Negativo		Negativo		Negativo		Negativo		Negativo		Negativo	
Grey		Grey		Grey		Grey		Grey		Grey	

SEZIONE II – LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

Premessa

Con il recepimento della Direttiva n. 2004/39/CE, c.d. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), avvenuta a livello primario con il D.lgs. 164/07, modificativo del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.), nonché con i regolamenti attuativi di Consob e Banca d'Italia (adottati dalla Consob con le delibere nn. 16190/2007 e 16191/2007 e con il Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007) è stata introdotta e disciplinata in Italia la “Consulenza in materia di investimenti” quale servizio di investimento principale.

Il quadro regolamentare in materia è stato sensibilmente rivisitato per il tramite della Direttiva UE 65/2014 (c.d. MiFID II), del Regolamento UE n. 600/2014 (c.d. MiFIR) e dei regolamenti applicativi ad essi associati, che, dal 3 gennaio 2018, definiscono il nuovo contesto normativo di riferimento.

Tale contesto regolamentare europeo è stato recepito infine a livello nazionale mediante il Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, modificativo del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.), nonché con la modifica dei regolamenti attuativi di Consob n. 16190 e n. 16191.

Per «Consulenza in materia di investimenti» si intende la *“prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”* (cfr. art. 1, c. 5-septies del T.U.F.).

Gli intermediari, al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti/prodotti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

- a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio;
- b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
- c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

(cfr. art. 39, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, c.d. “Regolamento Intermediari”).

La Banca, a tal fine, ha predisposto appositi questionari (il “Questionario di profilatura”) differenziati per tipologia di cliente (Persone Fisiche e Persone Giuridiche), che, arricchiti dalle informazioni detenute nei propri Sistemi Informativi (relative ad esempio, alle operazioni in strumenti/prodotti finanziari effettuate in passato), consentono la definizione delle caratteristiche, esigenze e preferenze finanziarie del Cliente (in particolare, orizzonte temporale, tolleranza al rischio, esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari, obiettivi di investimento, caratteristiche socio-demografiche).

Tali caratteristiche finanziarie del Cliente, confrontate con gli elementi di rischio e complessità degli strumenti/prodotti finanziari (determinati dalla Banca sulla base di specifiche regole adottate anche in conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza) sono utilizzate dalla Banca per valutare l’adeguatezza

delle operazioni finanziarie raccomandate, verificandone, in particolare, la coerenza con gli obiettivi di investimento, l'esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari/servizi di investimento e la situazione finanziaria del Cliente.

Il questionario di profilatura e la valutazione di adeguatezza (con cui si intende l'intero processo di raccolta delle informazioni sul cliente nonché la successiva valutazione dell'adeguatezza di un determinato strumento finanziario per tale cliente), rappresentano un momento importante di approfondimento della conoscenza reciproca tra il Cliente e la Banca, essendo i due strumenti principali che consentono alla Banca Popolare Valconca, in ottemperanza alla normativa vigente, di raccogliere tutte le informazioni necessarie a definire in modo completo le caratteristiche che saranno poi utilizzate per offrire il miglior servizio possibile e agire nella massima tutela degli interessi dell'investitore. Per i suddetti motivi, è necessario che le informazioni fornite dal Cliente siano complete, corrette, accurate, puntuali, veritiere ed aggiornate; è inoltre necessario che il Cliente informi tempestivamente la Banca in caso di loro variazione.

La Banca, a sua volta, si è dotata di apposite procedure informatiche attraverso le quali:

- verificherà l'affidabilità e la coerenza reciproca delle risposte fornite dal Cliente, segnalando eventuali incongruenze anche rispetto a informazioni già in suo possesso e archiviate presso i propri Sistemi Informativi;
- provvederà periodicamente a richiedere al Cliente un aggiornamento delle informazioni di profilatura che, in assenza di sopraggiunte variazioni rilevanti tempestivamente segnalate, verrà effettuato con una cadenza non superiore a 12 mesi.

Con il recepimento degli Orientamenti Esma in materia di adeguatezza MiFID II del 6 novembre 2018, in presenza di rapporti cointestati tra persone fisiche (sia con facoltà di firma congiunta che con facoltà disgiunta), la Banca al fine di definire il profilo finanziario, determinato dagli appositi questionari, fa riferimento al profilo di rischio più cautelativo tra i cointestatari del rapporto.

Sempre in ottica di perseguire il miglior interesse del Cliente, la Banca si asterrà dal proporre raccomandazioni di investimento (i) in caso di profilatura incompleta e (ii) in presenza di informazioni obsolete e/o non correttamente aggiornate entro il periodo di validità del questionario sopra riportato.

In sintesi, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, il processo di valutazione di adeguatezza si articola nelle seguenti fasi:

1. Raccolta/aggiornamento delle informazioni relative alle caratteristiche del Cliente ("Questionario di profilatura");
2. Classificazione degli strumenti finanziari;
3. Verifica di adeguatezza di portafoglio delle operazioni finanziarie raccomandate.



1. Raccolta e aggiornamento delle informazioni relative alle caratteristiche del Cliente (questionario di profilatura)

Ai fini della raccolta delle informazioni del Cliente e della determinazione del suo profilo di investimento, la Banca utilizza un apposito Questionario di profilatura che si compone di 34 domande, suddivise in quattro principali ambiti d'indagine:

- raccolta delle caratteristiche «socio-demografiche»;
- intervista sulle «Esperienze e conoscenze»: la sezione è funzionale a rilevare la capacità del Cliente di comprendere la complessità di strumenti/prodotti finanziari e gli effetti connessi in termini di rischio. Alcune domande legate alla conoscenza degli strumenti finanziari, inoltre, vengono impiegate per effettuare un confronto diretto con gli strumenti finanziari, per impedire al cliente di assumere rischi non sufficientemente “conosciuti”;
- determinazione della «Situazione finanziaria»: la sezione mira a rilevare la situazione finanziaria del Cliente ed è finalizzata a valutare la sostenibilità economica dei rischi connessi agli investimenti effettuati compatibilmente con i propri obiettivi di investimento. Contribuiscono inoltre a determinare tale profilo informazioni sull'ammontare di patrimonio detenuto e sugli eventuali impegni finanziari del Cliente. La sezione determina anche la capacità di sostenere perdite in capo al cliente;
- individuazione degli «Obiettivi di investimento»: la sezione è finalizzata a rilevare gli obiettivi di investimento, l'orizzonte temporale (periodo di tempo per il quale desidera detenere l'investimento) e la propensione al rischio del Cliente. Il questionario prevede specifiche domande che consentono di determinare le preferenze del Cliente in merito all'orizzonte temporale dei propri investimenti. Nel dettaglio, il Cliente provvede ad indicare il proprio orizzonte temporale (c.d. “holding period”) articolato nei seguenti bucket temporali:
 - ✓ Bucket 1: da 0 ad 1 anno
 - ✓ Bucket 2: da 1 a 3 anni
 - ✓ Bucket 3: da 3 a 5 anni
 - ✓ Bucket 4: oltre 5 anni

La struttura di holding period dichiarata dal Cliente è impiegata ai fini del controllo di liquidabilità, in confronto diretto con lo strumento finanziario, per impedire al cliente di acquistare strumenti finanziari con un orizzonte temporale superiore a quello dichiarato tramite il questionario.

All'interno della sezione, il profilo di tolleranza al rischio assegnato al Cliente è determinato a partire dalle risposte fornite alle domande in merito a propensione al rischio e contribuisce alla determinazione del punteggio finale assieme alle domande volte a testare gli obiettivi e le finalità dell'investimento.

La nuova Direttiva IDD prevede altresì che il manufacturer (compagnia assicurativa) ed il distributor (banca) prima di collocare un prodotto assicurativo procedano ad una verifica dei bisogni assicurativi che il cliente intende soddisfare (obbligo di collocare il prodotto solo se rispetta le esigenze assicurative del cliente demands and needs test). A tal proposito il processo di offerta del prodotto prevede la sottoposizione al cliente di apposite domande, volte ad acquisire le informazioni concernenti i bisogni assicurativi.

LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI RISCHIO DEL CLIENTE

Sulla base delle informazioni raccolte mediante il questionario verrà attribuito un profilo di rischio al Cliente e la Banca sarà quindi in grado di fornire allo stesso raccomandazioni personalizzate, adatte alle sue caratteristiche e ai suoi obiettivi, agendo di conseguenza nel suo migliore interesse.

Le informazioni relative ai clienti raccolte tramite il questionario sono utilizzate nella procedura di adeguatezza per consentire all'intermediario una valutazione degli investimenti alla luce del livello di conoscenza ed esperienza, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente. Ai fini della valutazione di adeguatezza risulta pertanto necessaria la compilazione di tutte le sezioni e le domande del questionario, in quanto ogni sezione/domanda contribuisce ad indagare un particolare aspetto del profilo di rischio dell'investitore e dei suoi bisogni.

Il questionario consente di determinare, oltre al profilo di rischio finale, anche i differenti profili dei singoli ambiti di indagine (esperienza e conoscenza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento), utilizzando le seguenti logiche di ponderazione definite per le differenti sezioni del questionario ed all'interno di queste per ciascuna domanda e risposta associata.

		PUNTEGGIO MASSIMO
Sezioni	SOCIO DEMOGRAFICHE	1
	A ESPERIENZE E CONOSCENZE	36
	B SITUAZIONE FINANZIARIA	22
	C OBIETTIVI DI INVESTIMENTO	41
Totale		100

In base al punteggio ottenuto rispondendo alle domande della specifica sezione del questionario, l'algoritmo di profilatura assegna alla Clientela uno dei seguenti cinque profili (posti in ordine crescente di esperienza e conoscenza):

Profilo Cliente	Punteggio	Descrizione
1° profilo	0 – 30	Avverso al rischio
2° profilo	31 – 46	Modesto grado di rischio
3° profilo	47 – 66	Discreto grado di rischio
4° profilo	67 – 81	Medio Alto grado di rischio
5° profilo	82 - 100	Alto grado di rischio

2. Classificazione degli strumenti finanziari

Al fine di supportare il Cliente nella compilazione del questionario ed in particolare nella comprensione delle domande relative alla propensione al rischio, di seguito si ritiene opportuno sintetizzare:

- il concetto di rischio degli investimenti;

la relazione che intercorre tra rischio e rendimento degli investimenti. Con riferimento alla relazione rischio/rendimento, si sottolinea come, in generale, prospettive di rendimento crescenti siano legate a livelli crescenti di rischio: tanto più alti saranno i potenziali rendimenti, tanto più elevato sarà il rischio di perdere le somme investite. Rendimenti potenzialmente elevati sono infatti generalmente la



contropartita che il mercato riconosce per compensare i rischi che si corrono nell'intraprendere un investimento.

A titolo esemplificativo, se si investe in titoli di stato a breve termine emessi da un Paese finanziariamente stabile, si avranno rendimenti relativamente bassi a fronte di una probabilità molto elevata di ricevere gli interessi previsti e il rimborso del capitale a scadenza. Investire in attività con prospettive di guadagno maggiori comporta invece rischi aggiuntivi di perdite di valore dei propri investimenti: ad esempio, investendo in titoli o azioni di società di Paesi "emergenti", ci si espone, a fronte di potenziali rendimenti molto elevati, a possibili perdite che potrebbero compromettere anche l'intero importo investito.

Un altro esempio di prodotti rischiosi, il cui acquisto dovrebbe pertanto essere valutato con particolare attenzione dagli investitori più prudenti o meno esperti, è rappresentato dagli investimenti in strumenti finanziari "derivati" (quali ad esempio future, swap, contratti a termine, opzioni...). Un efficiente processo di valutazione di adeguatezza è basato, pertanto, non solo su un'attenta profilatura dei clienti ma anche su una rigorosa "mappatura" degli strumenti finanziari, in termini di complessità, livelli di rischiosità ed orizzonte temporale. La Banca provvede a definire tale mappatura attraverso l'individuazione di macrocategorie funzionali a censire la complessità degli strumenti finanziari ed all'assegnazione di indicatori relativi ai differenti fattori di rischio a cui gli stessi risultano esposti (rischio emittente/controparte, rischio di mercato, rischio di liquidità). Tali elementi rappresentano il necessario set informativo riportato nell'anagrafica di ciascuno strumento finanziario.

In particolare, le macrocategorie di strumenti finanziari, richiamate nell'ambito del questionario di profilatura della Clientela, sono di seguito riepilogate:

- Strumenti finanziari semplici di tipo monetario in valuta Euro (ad es.: Pronti contro termine, Certificati di deposito, Fondi/Sicav monetari, ETF/OICR monetari, ...);
- Strumenti finanziari semplici di tipo obbligazionario in valuta Euro (ad es.: B.O.T., B.T.P., obbligazioni governative bancarie e corporate, Fondi/Sicav obbligazionari, ETF/OICR obbligazionari, ...);
- Strumenti obbligazionari a struttura "non complessa" (obbligazioni con cap e/o floor, con clausola di richiamo anticipato, obbligazioni subordinate);
- Strumenti di tipo azionario (ad es.: azioni, Fondi/Sicav azionari, ETF/OICR azionari, Fondi/Sicav bilanciati, Fondi/Sicav Flessibili...);
- Prodotti finanziari/previdenziali (ad es.: Polizze di assicurazione Unit Linked, a gestione separata, ...);
- Strumenti finanziari legati ad operazioni di patrimonializzazione (es. diritti, warrant, obbligazioni convertibili, obbligazioni perpetue, ...);
- Strumenti finanziari derivati (ad es.: Covered warrant, Opzioni, Future, fondi a leva maggiore di 1, fondi alternativi, certificate/ETF a leva maggiore di 1...);
- Titoli finanziari strutturati (ad es.: obbligazioni strutturate, certificates esotici, Index Linked, OICR strutturati, ...).

2.1. Rischiosità degli strumenti finanziari

La Banca effettua una valutazione nel continuo delle differenti tipologie di rischio degli strumenti finanziari. Nell'ambito del processo di assegnazione degli indicatori di rischiosità, la Banca si avvale di misure fornite quotidianamente dalla società Prometeia (c.d. "Provider") per il tramite dell'Indicatore Sintetico di Rischio (ISR) che testa prevalentemente le seguenti tipologie di rischio (descritte nei successivi paragrafi):

- Rischio di Credito (Emittente/Controparte)
- Rischio di Mercato (Prezzi, Tassi di Interesse e Cambi)
- Rischio di Liquidità

Lo strumento finanziario viene quindi identificato con un codice di rischio definito su una scala da 1 a 5 (crescente in base al profilo di rischiosità).

CLASSE DI RISCHIO	Classe 1 – Rischio Basso	Classe 2 – Rischio medio basso	Classe 3 – Rischio medio	Classe 4 – Rischio alto	Classe 5 – Rischio molto alto
Strumento Finanziario	$0 < \text{ISR} \leq 1,5$	$1,5 < \text{ISR} \leq 3$	$3 < \text{ISR} \leq 5$	$5 < \text{ISR} \leq 12$	$12 < \text{ISR} \leq \infty$

2.1.1. Rischio di Credito (Emittente/Controparte)

Il rischio di credito è connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della propria situazione finanziaria, non sia in grado di pagare gli interessi e/o rimborsare il capitale dovuto. Tale tipologia di rischio attiene principalmente a titoli di debito, derivati e prodotti finanziari assicurativi, mentre non è oggetto di valutazione, in quanto ritenuto non pertinente, per le azioni e gli OICR.

2.1.2. Rischio di Mercato (Prezzi, Tassi di Interesse e Cambi)

Rischio legato a variazioni inattese del valore di uno strumento finanziario dovute a cambiamenti sfavorevoli delle condizioni di mercato (tassi, prezzi, cambi, ecc). La quantificazione del rischio di mercato è effettuata mediante stima del Condition al VaR percentuale (CVaR) del portafoglio riferito ad un holding period (orizzonte temporale di investimento del Cliente) di un giorno e con un livello di confidenza del 99%. Tale misura, determinata con metodologia di simulazione storica, indica, infatti, una soglia di perdita nell'orizzonte temporale considerato, tale per cui una perdita maggiore possa verificarsi solo nell'1% dei casi.

2.1.3. Rischio di Liquidità

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di smobilizzare prontamente i propri strumenti finanziari ad un prezzo in linea con il valore di mercato e senza sopportare perdite significative. Tale rischio è definito come perdita attesa, espressa in termini percentuali rispetto al fair value (valore di mercato), che l'investitore dovrà sopportare in caso di smobilizzo dello strumento finanziario su un mercato non pienamente efficiente.

Si precisa che tale controllo ha valenza esclusivamente con riferimento a titoli liquidi in quanto, per titoli parzialmente liquidi o illiquidi, la rischiosità è in ogni caso valutata principalmente mediante uno specifico e autonomo controllo di holding period.

2.2. Orizzonte temporale degli strumenti finanziari

Il modello di adeguatezza adottato dalla Banca prevede un autonomo e specifico controllo di coerenza tra il periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento (cd. holding period) e l'orizzonte temporale delle operazioni consigliate.

2.3. Classificazione degli strumenti esclusi dalla valutazione quantitativa fornita dal Provider (PROMETEIA)

Al fine di valutare in maniera puntuale tutti i titoli raccomandati e gli strumenti presenti nei portafogli della Clientela, è prevista una modalità di assegnazione "a proxy" del livello di rischiosità (rischi di mercato, credito e liquidità) dei titoli per i quali non risultano disponibili informazioni sufficienti per una valutazione basata su metodologie standard. Sulla base delle informazioni anagrafiche disponibili, tale modalità associa gli strumenti non censiti ad un set di titoli fittizi con caratteristiche di rischiosità comparabili, consentendo di risolvere potenziali situazioni di temporanea o parziale non operatività sugli strumenti non censiti per rischio.

In base alle caratteristiche dello strumento finanziario lo stesso viene identificato con un codice di rischio su una scala da 1 a 5 (crescente in base al profilo di rischio).

2.4. Classificazione degli strumenti emessi dalla Banca

La valutazione della rischio degli strumenti emessi dalla Banca, fatto salvo il maggior patrimonio informativo disponibile, segue l'approccio previsto per tutti gli altri strumenti finanziari, senza alcuna previsione dunque di specifici trattamenti "ad hoc". In particolare, relativamente all'Azione Banca Popolare Valconca ed alle Obbligazioni emesse dalla Banca, si evidenziano, di seguito, le principali caratteristiche che determinano la classificazione di tali strumenti:

- **Azione Banca Popolare Valconca:** Le azioni non quotate scambiate sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) i quali permettono un incremento degli scambi ed un miglioramento della liquidità dei titoli, considerata altresì la ricorrente e scarsa volatilità degli stessi, sono classificate come strumenti finanziari con rischio alto (rischio 4). Le azioni non quotate scambiate sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) i quali non mostrano un incremento degli scambi ovvero un miglioramento della liquidità dei titoli, sono classificate come strumenti finanziari con rischio molto alto (rischio 5). Tali strumenti finanziari, tra cui le azioni Banca Popolare Valconca, vengono valutati con i meccanismi sopra specificati, per il tramite dell'ISR fornito dalla Società Prometeia.
- **Obbligazioni emesse da Banca Popolare Valconca:** Tali strumenti finanziari sono valutati sulla base dei seguenti parametri: tipo strumento finanziario; *duration*; tipo tasso e collocati in Classe 3 "Discreto grado di rischio". La valutazione è basata sul fatto che l'obbligazione è priva di rating (seppur la Banca garantisca al titolo la liquidità nel continuo). Alla luce del potenziale conflitto di interesse che contraddistingue tali strumenti finanziari è stato cautelativamente previsto un limite di concentrazione di portafoglio "per emittente".

2.5. Controlli periodici sulla corretta classificazione degli strumenti finanziari

Le competenti strutture della Banca svolgono periodicamente verifiche relative alla coerenza e accuratezza dei criteri e delle metodologie di classificazione degli strumenti finanziari. In particolare, sono effettuate le seguenti attività:

- controlli sulla corretta applicazione della metodologia quantitativa;
- controlli sulla corretta determinazione delle soglie di rischio;
- controlli sulle variazioni degli indici di rischio degli strumenti finanziari.

3. Valutazione dei costi e complessità dei prodotti equivalenti

La Banca è tenuta a selezionare, all'interno di categorie di prodotti aventi analoghe caratteristiche (equivalenti), quelli che, considerati anche i relativi costi e il livello di complessità, sono da raccomandare al cliente, nell'ambito del servizio di consulenza in materia d'investimenti.

Laddove la Banca, in qualità di Distributore, operi in una logica di "architettura aperta" (distribuzione contemporanea di prodotti aventi analoghe caratteristiche, offerti da differenti produttori), le pertinenti funzioni della Banca, periodicamente, aggiornano il catalogo prodotti e monitorano l'efficienza degli strumenti presenti all'interno di diverse categorie di equivalenza.

Il processo di valutazione di prodotti equivalenti segue le seguenti logiche:

- la valutazione di equivalenza considera solo i prodotti finanziari che per caratteristiche e rischi sono adeguati al profilo di rischio del singolo cliente;
- il processo di raffronto di costi e complessità è effettuato considerando tipologie omogenee di prodotti finanziari. Per i fondi comuni le categorie sono quelle di Assogestioni mentre le polizze assicurative Vita di Ramo I e di Ramo III (IBIP) vengono classificate in base al ramo di appartenenza;
- la valutazione dei costi per i fondi, le sicav ed i prodotti IBIPs viene effettuata sui diversi costi associati allo strumento presenti all'interno dell'European Mifid Template (EMT);
- la valutazione di qualità viene espressa tramite assegnazione di un rating sintetico che tiene conto di vari indicatori di rendimento e di rischio.

Secondo il suddetto processo ogni strumento finanziario viene ricondotto ad una classe di costo e di qualità.

Il rapporto tra le "classi di qualità" e la "classe di costo" permette alla Banca di determinare un "indice di efficienza" applicabile a ciascun prodotto sottoposto al test di efficienza, che ne determina la classificazione in una delle seguenti "classi di efficienza": Molto Efficiente, Efficiente, Poco Efficiente.

Qualora un prodotto risultasse poco efficiente, in quanto non coerente con le logiche di qualità e di costo definite, benché inserito nel catalogo prodotti distribuiti dalla Banca, potrà essere distribuito ad un determinato cliente solo nel caso in cui soddisfi esigenze specifiche della clientela – valutate nell'ambito di un servizio di consulenza base nell'ambito dell'adeguatezza di patrimonio e dimostrabili - che altri prodotti più efficienti non sono in grado di coprire.

4. Verifica di costi/benefici e raccomandazione in operazioni di switch (sostituzione prodotto)

La Banca in occasione di una raccomandazione avente ad oggetto una sostituzione di prodotto è tenuta a dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.

In particolare, la Banca identifica le "raccomandazioni in switch" nelle circostanze operative che si determinano in un arco temporale di cinque giorni lavorativi e che consistono in una o più operazioni di vendita di prodotti finanziari e una o più successive raccomandazioni di acquisto a valere di un medesimo dossier titoli.

La valutazione di adeguatezza di raccomandazioni in switch ha esito positivo qualora il numero dei benefici è maggiore di un valore stabilito come soglia:

"se numero benefici > di soglia"

Questo significa che viene raffrontato il delta costi con un numero di benefici da soddisfare, impostato come soglia:

		N. DI BENEFICI		
		1	2	3
DELTA COSTI (%)	0-1	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
	1,01-3	NON ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
	>3	NON ADEGUATO	NON ADEGUATO	ADEGUATO

I benefici individuati dalla Banca sono i seguenti:

- Indice sintetico di Qualità – Provider;
- Indice sintetico di Rischio – Provider;
- Beneficio Fiscale (OICR con agevolazioni fiscali, ad esempio i PIR);
- Beneficio Assicurativo (ad esempio sui prodotti assicurativi);
- Diminuzione Rischio di Portafoglio – Migliorativa

5. Valutazione di adeguatezza

La Banca si è dotata di un modello evoluto di valutazione dell'adeguatezza degli investimenti basato su una logica di portafoglio. Il concept del modello prevede il confronto di una molteplicità di variabili afferenti, da un lato, al profilo di rischio del Cliente e, dall'altro, alle caratteristiche degli strumenti finanziari in suo possesso, non limitandosi al raffronto di un indice sintetico di rischio del singolo strumento finanziario con il profilo di rischio, altrettanto sintetico, assegnato al Cliente ("one to one"). L'adozione di una logica di portafoglio consente infatti di cogliere le correlazioni tra fattori di rischio e di quantificare in maniera puntuale gli effetti della diversificazione sul livello complessivo di rischio degli investimenti. La valutazione di adeguatezza considera infatti contestualmente diversi aspetti richiesti dalla normativa, quali "esperienza e conoscenza", "situazione finanziaria" e "obiettivi di investimento".

Il controllo di adeguatezza si attiva solo in caso di operatività sui titoli presenti all'interno del perimetro della consulenza; se l'operazione è classificata come "in consulenza" sul modulo d'ordine che il cliente sottoscrive viene riportato il codice (ID) della "Scheda di Consulenza", sottoposta anch'essa al cliente.

La Banca effettua consulenza, e quindi "raccomanda", esclusivamente le seguenti tipologie di strumenti finanziari che compongono il cosiddetto "perimetro di consulenza":

- Obbligazioni emesse da Banca Popolare Valconca
- Azioni o quote di OICR collocate dalla Banca ed oggetto di specifici accordi di distribuzione con le società emittenti, aventi ad oggetto la retrocessione alla Banca di una quota delle commissioni percepite
- Prodotti finanziari assicurativi collocati dalla Banca ed oggetto di specifici accordi di distribuzione con le imprese di assicurazione, aventi ad oggetto la retrocessione alla Banca di una quota parte del premio iniziale e/o dei versamenti aggiuntivi ed una quota parte delle commissioni di gestione percepite

NB. Il processo di trattazione degli ordini di acquisto di Azioni Banca Popolare Valconca è sottoposto ad uno specifico iter, volto a testare l'adeguatezza dell'operazione pur in assenza dello specifico titolo nell'ambito del Perimetro di Consulenza. Pertanto, all'atto dell'inserimento di ogni operazione di acquisto/sottoscrizione di Azioni Banca Popolare Valconca, la procedura informatica procede alla valutazione di adeguatezza come sopra specificata.

Al fine di avere un quadro completo relativamente alla situazione patrimoniale del cliente, nella valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari, il relativo patrimonio complessivo verrà determinato considerando:



- le disponibilità liquide di conto corrente, con la precisazione che in caso di rapporti cointestati questa sia considerata “per intero” (e non pro-quota);
- le partite vincolate a tasso concordato
- i Depositi titoli a custodia e amministrazione

In caso di rapporti cointestati la disponibilità non è considerata pro-quota ma piena. Stessa cosa avviene per il dossier cointestati: dove vi sono titoli al portatore (es. BTP, OICR, ETF) non vi è un pro-quota ma la disponibilità di quello strumento è piena, mentre se il titolo è nominativo (es. azioni) la disponibilità di quello strumento è in capo solo all’ intestatario del titolo stesso.

Si precisa che sono esclusi dal patrimonio complessivo del cliente i certificati di deposito ed i libretti di deposito.

Ogni consulenza fornita dalla Banca al Cliente risulterà quindi dalla “Scheda Consulenza” allegata all’attestazione cartacea dell’ordine. In tale documento saranno riportati l’identificazione del Cliente o chi agisce per lo stesso, il profilo finanziario del Cliente, la tipologia di servizio prestato (negoiazione in conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento), la tipologia dell’ordine di investimento (acquisto, vendita, sottoscrizione, rimborso), l’identificazione dello strumento finanziario oggetto dell’ordine e la relativa quantità (o il controvalore di tale quantità), la classe di efficienza (rapporto fra la classe di costo di uno strumento finanziario e la sua classe di beneficio), il prezzo unitario (valore o numero) ed infine l’esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca attestante le raccomandazioni personalizzate proposte dalla Banca.

5.1. Test di congruenza

La valutazione di adeguatezza (esito di operazione adeguata), come anticipato, prevede in aggiunta alla comparazione della classe di rischio dello strumento finanziario a quella del singolo cliente, specifici controlli di congruenza.

Tali controlli di congruenza testano due differenti ambiti:

1. Confronto diretto tra domande del questionario e strumento finanziario valutato: in caso di incompatibilità tra le risposte fornite nel questionario a specifiche domande sulla conoscenza di alcuni strumenti finanziari e quelle relative all’orizzonte temporale degli investimenti l’operazione restituirà l’esito di “non adeguata”. In altre parole, in caso di ordini su strumenti finanziari con un grado di rischio inferiore a quello del cliente, ma tuttavia non sufficientemente conosciuti dal cliente o con un orizzonte temporale maggiore di quello del cliente, il test di adeguatezza avrà esito negativo e lo strumento finanziario non verrà raccomandato al cliente.
2. Limiti di concentrazione: una corretta valutazione di adeguatezza non può prescindere da un’efficace diversificazione di portafoglio. In altre parole, in caso di ordini su strumenti finanziari con un grado di rischio inferiore a quello del cliente, ma che comporterebbero un’eccessiva concentrazione di rischi su specifici emittenti/strumenti finanziari, il test di adeguatezza avrà esito negativo e lo strumento finanziario non verrà raccomandato al cliente. A tal fine sono stati impostati i seguenti limiti operativi all’interno del processo di adeguatezza:
 - *Concentrazione emittente*: è stata inserita una soglia massima di concentrazione sull’emittente Banca Popolare Valconca pari ad una % dei titoli in portafoglio del cliente (saldo dossier titoli + importo operazione) crescente in base alla propensione al rischio del cliente:

FASCIA DI RISCHIO DEL CLIENTE	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5
Limite di concentrazione	20 %	30 %	45 %	50 %	50 %



- *Concentrazione sul singolo strumento finanziario*: è stata inserita una soglia massima di concentrazione sulle Azioni Banca Popolare Valconca pari al 20% dei titoli in portafoglio del cliente (saldo dossier titoli + importo operazione).
- *Concentrazione titoli complessi*: è stata inserita una soglia massima di concentrazione sui prodotti finanziari complessi, che non potranno superare il 20% dei titoli in portafoglio del cliente (saldo dossier titoli + importo operazione).
- *Concentrazione illiquidi*: alla data di redazione della presente Policy non sono ravvisabili strumenti finanziari illiquidi nell'ambito dei titoli oggetto di consulenza; pertanto non sono stati costituiti specifici limiti di concentrazione nel relativo ambito.

Nel caso di superamento di uno dei limiti sopra descritti il test di adeguatezza restituirà l'esito "non adeguato".

3.2 Test di adeguatezza

Il test di adeguatezza, riepilogando, effettua i seguenti controlli:

A. TEST CLASSE DI RISCHIO CLIENTE – CLASSE DI RISCHIO STRUMENTO FINANZIARIO:

- Classe di rischio del cliente (Sezioni “caratteristiche socio-demografiche”, “conoscenza ed esperienza”, “Situazione finanziaria” e “Obiettivi di investimento”) superiore alla classe di rischio dello strumento finanziario oggetto dell’ordine
- Classe di rischio del cliente (Sezioni “caratteristiche socio-demografiche”, “conoscenza ed esperienza”, “Situazione finanziaria” e “Obiettivi di investimento”) inferiore alla classe di rischio dello strumento finanziario oggetto dell’ordine ma superiore alla classe di rischio medio ponderato di portafoglio (comprensivo del controvalore del nuovo ordine)

RISCHIO STRUMENTO FINANZIARIO / RISCHIO MEDIO PORTAFOGLIO RISCHIO CLIENTE ESITO TEST ADEGUATEZZA (PT. SEZIONE I E II QUESTIONARIO MIFID)	Avverso al rischio	Modesto grado di rischio	Discreto grado di rischio	Medio Alto grado di rischio	Alto grado di rischio
	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5
Avverso al rischio - FASCIA 1	ADEGUATO*	NON ADEGUATO	NON ADEGUATO	NON ADEGUATO	NON ADEGUATO
Modesto grado di rischio - FASCIA 2	ADEGUATO*	ADEGUATO*	NON ADEGUATO	NON ADEGUATO	NON ADEGUATO
Discreto grado di rischio - FASCIA 3	ADEGUATO*	ADEGUATO*	ADEGUATO*	NON ADEGUATO	NON ADEGUATO
Medio Alto grado di rischio - FASCIA 4	ADEGUATO*	ADEGUATO*	ADEGUATO*	ADEGUATO*	NON ADEGUATO
Alto grado di rischio - FASCIA 5	ADEGUATO*	ADEGUATO*	ADEGUATO*	ADEGUATO*	ADEGUATO*

B. TEST DI CONGRUENZA:

- Coerenza tra tipologia di strumento finanziario oggetto dell’ordine ed orizzonte temporale degli investimenti (se applicabile)
- Rispetto dei limiti di concentrazione per emittente / strumento finanziario definiti dalla banca (se applicabile allo strumento finanziario oggetto dell’ordine)
- Rispetto del test di conoscenza sugli strumenti finanziari illiquidi (se applicabile allo strumento finanziario oggetto dell’ordine).

L’OPERAZIONE SARA’ DA RITENERSI “NON ADEGUATA” SE I TEST DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A E B RESTITUISCANO UN ESITO NEGATIVO

2.1. Valutazione periodica di Adeguatezza

Nel rispetto degli orientamenti di riferimento, nell’ambito della Consulenza base si fornisce il servizio di valutazione periodica dell’adeguatezza al fine di assicurare l’innalzamento della qualità del servizio fornito alla clientela.

La valutazione periodica di adeguatezza viene effettuata per tutta la clientela in Consulenza Base che abbia sottoscritto il contratto quadro sui servizi d’investimento e si applica su tutto l’insieme di prodotti finanziari detenuti dal cliente presso l’intermediario, compresi anche quelli che non rientrano nel catalogo prodotti raccomandati dalla banca (eventualmente acquisiti dal cliente attraverso servizi diversi dalla consulenza in materia d’investimento), comprendendo anche le disponibilità liquide. La valutazione di adeguatezza periodica utilizza le stesse regole di funzionamento dell’adeguatezza standard.

In caso di rapporti cointestati:

- la valutazione periodica di adeguatezza determina, in analogia con la verifica di adeguatezza effettuata allo sportello, un'applicazione del rischio Concentrazione calibrata sui titoli nominativi e cointestati detenuti dall'investitore;
- la valutazione periodica di adeguatezza per gli altri fattori di rischio viene determinata:
 - a. in caso di titoli nominativi, sulla base della classe di rischio del cliente intestatario;
 - b. in caso di titoli cointestati, sulla base del profilo di rischio del cointestatario "più cautelativo".

4. Regole di condotta nella prestazione del servizio di consulenza

La Banca ha la responsabilità e il dovere di fornire al Cliente raccomandazioni adatte e personalizzate e deve astenersi dal consigliare operazioni non adeguate alle peculiarità dello stesso, con riferimento alle sue caratteristiche socio-demografiche, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti finanziari.

Qualora la Banca valuti "non adeguata" un'operazione richiesta su iniziativa del Cliente, la Banca indica allo stesso tale circostanza e, ove si tratti di operazione di acquisto, ne impedisce la prosecuzione).

La Banca può fare affidamento sulle informazioni ottenute dai Clienti o potenziali Clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete o a meno che la Banca non rilevi incoerenze nelle informazioni raccolte, anche rispetto a dati oggettivi disponibili presso i propri Sistemi Informativi.

La Banca si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti quando non ottiene dal Cliente o dal potenziale Cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento; d) caratteristiche socio-demografiche.

La Banca non può incoraggiare un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni concernenti: a) la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) la situazione finanziaria; e c) gli obiettivi di investimento; d) caratteristiche socio-demografiche.

5. Prodotti Complessi

A seguito dell'introduzione della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22.12.2014 sui prodotti complessi, la quale richiede che la Banca effettui verifiche in merito alla vendita dei prodotti complessi ed attui presidi rafforzati in caso di commercializzazione degli stessi, la Banca non raccomanda, né distribuisce, né vende, né sul mercato primario né sul secondario, né in caso di richiesta del cliente non sollecitata, prodotti complessi rientranti nella categoria dei prodotti c.d. Black List così come definiti nella policy per la gestione dei prodotti complessi. La Banca, quindi, valuta in ogni caso non adeguate per i clienti retail e non raccomanda operazioni relative a prodotti con complessità molto elevata. (ref. Policy per la gestione prodotti complessi).

6. Valutazione di appropriatezza

La Banca, nella valutazione dell'appropriatezza, considera le informazioni fornite dal Cliente relativamente alla sua esperienza e conoscenza, al fine di verificare che lo stesso sia in grado di comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesto comporta.

Qualora la Banca ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il Cliente stesso, lo avverte di tale situazione: in tale ultimo caso il Cliente può decidere di confermare in modo esplicito l'operazione disposta, anche se non appropriata, oppure di non procedere alla conferma della stessa.

Il questionario consente di determinare diversi profili di rischio del cliente in ambito appropriatezza, utilizzando logiche di ponderazione definite per le differenti sezioni del questionario ed all'interno di queste per ciascuna domanda e risposta associata.

		PUNTEGGIO MASSIMO
Sezioni	SOCIO DEMOGRAFICHE	3
	A ESPERIENZE E CONOSCENZE	97
Totale		100

Le fasce di rischio del cliente ai fini appropriatezza sono numero 5, articolate secondo una logica crescente di propensione al rischio.

Profilo Cliente	Punteggio	Descrizione
1° profilo	0 – 30	Avverso al rischio
2° profilo	31 – 46	Modesto grado di rischio
3° profilo	47 – 66	Discreto grado di rischio
4° profilo	67 – 81	Medio Alto grado di rischio
5° profilo	82 - 100	Alto grado di rischio

6.1 Test di appropriatezza

Il test di appropriatezza, riepilogando, effettua i seguenti controlli:

A. TEST CLASSE DI RISCHIO CLIENTE – CLASSE DI RISCHIO STRUMENTO FINANZIARIO:

- Classe di rischio del cliente (Sezioni “caratteristiche socio-demografiche”, “conoscenza ed esperienza”) superiore alla classe di rischio dello strumento finanziario oggetto dell’ordine
- Classe di rischio del cliente (Sezioni “caratteristiche socio-demografiche”, “conoscenza ed esperienza”) inferiore alla classe di rischio dello strumento finanziario oggetto dell’ordine ma superiore alla classe di rischio medio ponderato di portafoglio (comprensivo del controvalore del nuovo ordine)

RISCHIO STRUMENTO FINANZIARIO / RISCHIO MEDIO PORTAFOGLIO RISCHIO CLIENTE ESITO TEST APPROPRIATEZZA (PT. SEZIONE I QUESTIONARIO MIFID)	Avverso al rischio	Modesto grado di rischio	Discreto grado di rischio	Medio Alto grado di rischio	Alto grado di rischio
	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5
Avverso al rischio - FASCIA 1	APPROPRIATO*	NON APPROPRIATO	NON APPROPRIATO	NON APPROPRIATO	NON APPROPRIATO
Modesto grado di rischio - FASCIA 2	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	NON APPROPRIATO	NON APPROPRIATO	NON APPROPRIATO
Discreto grado di rischio - FASCIA 3	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	NON APPROPRIATO	NON APPROPRIATO
Medio Alto grado di rischio - FASCIA 4	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	NON APPROPRIATO
Alto grado di rischio - FASCIA 5	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*	APPROPRIATO*

C. TEST DI CONGRUENZA:

- Coerenza tra tipologia di strumento finanziario oggetto dell’ordine ed orizzonte temporale degli investimenti (se applicabile allo strumento finanziario oggetto dell’ordine).
- Rispetto del test di conoscenza sugli strumenti finanziari illiquidi (se applicabile allo strumento finanziario oggetto dell’ordine).

L’OPERAZIONE SARA’ DA RITENERSI “NON APPROPRIATA” SE I TEST DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A E B RESTITUISCANO UN ESITO NEGATIVO.